



Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan

A.C. 2753

Dossier n° 249 - Schede di lettura
10 dicembre 2014

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2753
Titolo:	Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	31
Date:	
trasmissione alla Camera:	26 novembre 2014
assegnazione:	2 dicembre 2014
Commissioni competenti:	III Affari esteri, VI Finanze
Sede:	referente
Pareri previsti:	Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, VII Cultura, IX Trasporti, X Attività Produttive, XI Lavoro, XIII Agricoltura e XIV Politiche dell'Unione Europea

Premessa

Il disegno di legge, approvato dal Senato il 25 novembre scorso, disciplina i rapporti fiscali tra Italia e Taiwan con specifico riguardo all'applicazione delle imposte sul reddito.

L'articolato tiene conto della mancanza di riconoscimento di Taiwan quale entità politica autonoma e, ispirandosi a modelli convenzionali accolti dall'OCSE, li adatta alle peculiarità dei sistemi fiscali dei due territori interessati (ad esempio con riguardo alla tassazione del reddito delle persone fisiche applicata sul territorio di Taiwan sulla base del principio di territorialità). Il varo della nuova disciplina dovrebbe agevolare l'inclusione del territorio predetto all'interno delle c.d. *white lists* previste dalla [legge n. 244/2007](#) e favorire la cooperazione in funzione della lotta all'evasione fiscale.

Le disposizioni hanno altresì la finalità di eliminare le doppie imposizioni che penalizzano il pieno sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due territori; l'effetto giuridico, stante l'impossibilità di perfezionare una convenzione internazionale *ad hoc*, è la risultante dell'auto-delimitazione degli ambiti della potestà impositiva nazionale condizionata all'adozione, da parte di Taiwan, di una regolamentazione interna dai contenuti analoghi (cfr. art. 30).

Rapporti fiscali
con Taiwan

Contenuto

Articoli da 1 a 5

Gli articoli da 1 a 5 individuano l'**ambito soggettivo** di applicazione (le persone fisiche e quelle giuridiche residenti in uno o in entrambi i territori considerati) e quello **oggettivo** con riferimento alle imposte interessate (IRPEF, IRAP e IRES e gli omologhi tributi operanti nel territorio in cui si applica la legislazione fiscale amministrata dall'Agenzia fiscale di Taiwan, Ministero delle finanze, Taipei); al riguardo, l'**articolo 1** reca una **deroga** espressa alle norme dell'ordinamento tributario nazionale, al fine di consentire l'applicazione delle norme contenute nel disegno di legge in esame alle persone fisiche e giuridiche residenti uno o in entrambi i territori oggetto del provvedimento (Italia e Taiwan).

Campo di
applicazione

In relazione alle imposte considerate, l'**articolo 2** delimita il campo di applicazione alle sole **imposte sul reddito** - riscosse per conto del territorio, ovvero di suddivisioni amministrative o enti locali) qualificando come tali:

Imposte
considerate

- le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito (comprendendovi anche le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili);
- le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese;
- le imposte sui plusvalori.

Sono quindi elencati (art. 2, comma 3) i **tributi** ai quali si applica la nuova disciplina:

a) per quanto concerne l'**Italia**:

- 1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
- 2) l'imposta sul reddito delle società (IRES);
- 3) l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

b) per quanto concerne **Taiwan**:

- 1) l'imposta sul reddito delle imprese con scopo di lucro (*profit-seeking enterprise income tax*);
- 2) l'imposta sul reddito consolidato delle persone fisiche (*individual consolidated income tax*);
- 3) l'imposta di base sul reddito (*income basic tax*) comprese le imposte addizionali ivi riscosse, ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte.

Sono altresì interessate dalla disciplina le imposte future, di natura identica o sostanzialmente analoga a quelle sopra indicate istituite dopo il varo della legge in aggiunta o in sostituzione dei tributi esistenti. Si prevede poi l'obbligo delle Autorità competenti dei due territori di comunicare reciprocamente le modifiche introdotte alle legislazioni fiscali (comma 4).

L'**articolo 3** reca le **definizioni generali**, delineando il significato da attribuire a talune parole o espressioni che il DDL assume rilevanti ai fini della esatta delimitazione dell'ambito applicativo della nuova disciplina. In tale ottica si precisa ad esempio, cosa debba intendersi per "imposte sul reddito", "territorio", "persona", "società", "impresa di un territorio", "traffico internazionale", "Autorità competente", "residente di un territorio", "stabile organizzazione". Sono altresì fissati criteri interpretativi per cogliere il significato di espressioni non espressamente definite (comma 2).

Definizioni
generali

in tale ambito, si specifica che il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone mentre con il termine "società" si designano le persone giuridiche o gli enti considerati persone giuridiche ai fini dell'imposizione (art. 3, comma 1, lett. b) e c)).

Per le espressioni non definite si stabilisce che esse hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione del territorio in cui si applicano, prevalendo ogni significato attribuito dalle leggi fiscali sul significato dato nell'ambito di altre leggi.

L'**articolo 4** definisce l'espressione "**residente di un territorio**", in conformità al già citato modello di convenzione OCSE come ogni persona che, in virtù della legislazione di detto territorio, è ivi assoggettata ad imposta a motivo della sua residenza, della sede, della sua direzione o ogni altro criterio di natura analoga e comprende anche l'autorità che amministra un territorio e ogni sua suddivisione amministrativa o ente locale. Regola quindi specificamente i casi di persona residente in entrambi i territori (comma 3). Tra questi, quanto alla persona che soggiorna abitualmente in entrambi i territori ovvero non soggiorna abitualmente in alcuni di essi, indica nell'accordo tra le autorità competenti dei territori il criterio per risolvere la questione. Si specifica infine che quando una persona, diversa da una persona fisica è residente di entrambi i territori, la stessa è da ritenersi residente solo del territorio in cui si trova la sua direzione effettiva.

Residenti

L'**articolo 5** definisce "**stabile organizzazione**" una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, tipizzando le fattispecie ad essa riconducibili, ad esempio una sede di direzione, una succursale, un ufficio ecc. (commi 2, 3 e 5). Correla quindi al perdurare nel tempo la riferibilità della condizione di "stabile organizzazione" (ad esempio un cantiere di costruzione che si protragga per oltre 6 mesi o la prestazioni di servizi perdurante per un periodo o periodi cumulativamente superiori a sei mesi nell'arco di dodici mesi, comma 3, lett. a) e b)). Indica le situazioni in presenza delle quali non si è in presenza di una stabile organizzazione (commi 4, 6 e 7).

Stabile
organizzazione

Articolo 6

L'**articolo 6** definisce il criterio in base al quale i redditi che un residente di un territorio ritrae da beni immobili situati nell'altro territorio sono imponibili in quest'ultimo.

È quindi definita l'espressione "**beni immobili**" e sono individuate le fattispecie equiparate (ad esempio gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricoli o forestali, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali). Si precisa che navi, battelli ed aereomobili non sono considerati beni immobili.

Il criterio sopra indicato trova applicazione per i redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o da ogni altra utilizzazione di beni immobili nonché per i redditi derivanti da beni immobili di una impresa e per i redditi di beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente.

Redditi
immobiliari

Articolo 7

Ai sensi dell'**articolo 7** gli **utili d'impresa** sono imponibili soltanto nello Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui l'impresa svolga la sua attività nell'altro territorio per il tramite di una stabile organizzazione. In quest'ultima ipotesi l'azienda verrà tassata secondo la disciplina fiscale vigente sul territorio in cui la stabile organizzazione è localizzata.

Ai fini della determinazione dell'utile della stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute, compresi gli oneri di direzione e le spese generali di amministrazione; il riparto degli utili deve essere conforme ai principi dettati dal presente disegno di legge ed il metodo di riparto deve essere il medesimo per tutti gli anni. È poi espressamente previsto che se l'utile d'impresa comprende elementi di reddito considerati separatamente da altri articoli del disegno di legge si applicano questi ultimi.

Utili delle
imprese

Articolo 8

L'**articolo 8** considera gli **utili** derivanti dallo svolgimento del **traffico internazionale di navi o di aeromobili**, includendovi anche quelli ricavati dall'impiego, manutenzione o affitto di *container*, da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, disponendo che tali utili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. È inoltre previsto che qualora la sede della direzione effettiva sia situata a bordo di una nave, detta sede si considera situata nel territorio in cui si trova il porto di immatricolazione della nave, oppure, in mancanza di un porto di immatricolazione, nel territorio nel quale è residente l'esercente la nave. Le disposizioni illustrate si applicano anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (*pool*), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, nella misura in cui gli utili sono imputabili alla partecipazione in proporzione alla sua quota nell'esercizio in comune.

Navigazione
marittima ed
aerea

Articolo 9

L'**articolo 9** fissa i criteri per la tassazione degli **utili di imprese c.d. associate**. La norma prende in considerazione i casi in cui: a) una impresa di un territorio partecipa direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa dell'altro territorio; b) le medesime persone partecipano direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di un territorio e di una impresa dell'altro territorio. Se due imprese, in entrambi i casi, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, è consentito tassare anche quegli utili che sarebbero stati realizzati da una di dette imprese in mancanza di tali condizioni ma che a causa delle stesse non si sono evidenziati.

Si prevede poi, attraverso il ricorso alla procedura amichevole di cui all'articolo 25, la possibilità di effettuare aggiustamenti sull'imposta applicata con riguardo ai casi in cui un territorio assoggetta a tassazione, tra gli utili di una impresa di detto territorio, anche quelli sui quali una impresa dell'altro territorio è stata nello stesso sottoposta a tassazione; gli utili considerati sono quelli che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo territorio se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti. L'adeguamento dell'imposta in tali casi è consentito all'altro territorio.

Imprese
associate

Articolo 10

Per questa tipologia di redditi l'**articolo 10** - che al comma 3 ne reca la definizione -

Dividendi

prevede la tassazione nel territorio di residenza del percettore; tuttavia viene specificato che i dividendi possono comunque essere tassati anche nello territorio di residenza della società che li paga ma tale facoltà è prevista entro il limite del 10% dell'ammontare lordo dei dividendi stessi se il percettore è l'effettivo beneficiario. Viene inoltre previsto che le modalità di applicazione delle limitazioni sono stabilite di comune accordo tra le Autorità competenti. Infine le citate disposizioni non si applicano qualora il beneficiario dei dividendi, residente di un territorio, eserciti un'attività industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione situata sull'altro territorio, oppure eserciti una professione indipendente mediante una base fissa situata sull'altro territorio, e la partecipazione, generatrice dei dividendi, si ricollegi effettivamente alla stabile organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano le altre disposizioni della presente convenzione (nello specifico l'articolo 7 in materia di utili d'impresa o il 14 sulle professioni indipendenti).

Articolo 11

L'**articolo 11** riguarda il trattamento degli **interessi**, stabilendo che essi vengono tassati dal territorio di residenza del beneficiario effettivo, eccetto il caso in cui il soggetto percettore, residente di un territorio, svolga nell'altro territorio, un'attività, industriale o commerciale, per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente con base fissa nell'altro paese contraente, ed il credito generatore degli interessi si ricollegi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa; in tale ultima ipotesi si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni contenute negli articoli 7 e 14. Tuttavia è previsto che gli interessi possano essere imponibili anche nel territorio che li ha erogati; in tal caso l'imposta applicata non può eccedere il 10% dell'ammontare lordo degli stessi. Inoltre si disciplina il caso in cui per effetto di particolari relazioni tra debitore e beneficiario effettivo l'ammontare degli interessi ecceda quello che si sarebbe convenuto in assenza di simili relazioni; in tale evenienza le disposizioni citate si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare, mentre la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione di ciascun territorio e tenuto conto delle ulteriori disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

Interessi

Articolo 12

Per quanto riguarda i **canoni**, fermo restando il principio generale di imponibilità nel territorio di residenza del percipiente beneficiario effettivo, l'**articolo 12** prevede la possibilità di tassazione anche nell'altro territorio, con aliquota di ritenuta alla fonte non superiore al 10 per cento dell'ammontare lordo dei redditi in oggetto.

Si specifica che con il termine canoni ci si riferisce ai compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, ecc..

Nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di un territorio, eserciti, nel territorio dal quale provengono i canoni, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa, si applicano rispettivamente le disposizioni di cui ai citati articoli 7 e 14.

Canoni

Articolo 13

L'**articolo 13** riguarda l'imposizione degli **utili di capitale**; in particolare si prevede che i redditi in questione siano tassati:

- nel territorio in cui sono situati i beni immobili nel caso di plusvalenze relative a detti beni;
- nel territorio in cui si trova la stabile organizzazione che un'impresa di un territorio contraente ha nell'altro territorio contraente o la base fissa in cui opera, per l'esercizio di una professione, un residente di un territorio contraente nell'altro territorio contraente, nel caso di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;
- esclusivamente nel territorio in cui ha sede la direzione effettiva dell'impresa di navigazione nel caso di plusvalenze relative a cessioni di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;
- nel territorio ove sono situati i beni immobili che costituiscono più del 50 per cento del valore di azioni non quotate, dalla cui alienazione il residente di un territorio abbia ottenuto utili;
- esclusivamente nel territorio di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

Utili di capitale

Articolo 14

L'**articolo 14** stabilisce che, in generale, i redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente siano soggetti ad imposizione nel territorio di residenza; è prevista la tassazione concorrente nel territorio in cui è prestata l'attività, nel caso in cui ci sia una base fissa per esercitare la professione o se il residente trascorre nell'altro territorio un numero di giorni superiore a 183 nel corso dell'anno.

Professioni
indipendenti

Viene specificato che l'espressione "**libera professione**" è da riferirsi, in particolare, alle attività indipendenti di carattere scientifico, letterario o artistico, così come a quelle di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 15

L'**articolo 15** prevede la tassazione esclusiva di **salari e stipendi** nel territorio di residenza del lavoratore, a meno che l'attività non sia svolta nell'altro territorio; in ogni caso, c'è imponibilità solo nel territorio di residenza quando:

Lavoro
subordinato

- a. il beneficiario soggiorna nell'altro territorio per un periodo che non oltrepassa 183 giorni in totale nell'arco di dodici mesi;
- b. i compensi sono corrisposti da o per conto di un datore di lavoro che non è residente nell'altro territorio;
- c. l'onere delle remunerazioni non viene sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa di cui dispone il datore di lavoro nell'altro territorio.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni spetta al territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Il comma 4 definisce uno specifico regime di tassazione delle **indennità di fine rapporto**, definite come qualunque pagamento effettuato in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego o di una carica; viene stabilito che se un residente di un territorio diviene residente dell'altro, il TFR riguardante l'attività dipendente svolta nel primo territorio è imponibile solo nel medesimo.

Articolo 16

L'**articolo 16** stabilisce che i compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di un territorio riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente dell'altro territorio sono imponibili in detto altro territorio.

Compensi e
gettoni di
presenza

Articolo 17

L'**articolo 17** prevede che, in via generale, l'imposizione dei redditi di sportivi ed artisti avvenga nel territorio in cui si presta l'attività.

Artisti e sportivi

Articolo 18

L'**articolo 18** dispone che le pensioni, ad eccezione di quelle corrisposte a dipendenti pubblici (di cui al successivo articolo 19, comma 2), vengano tassate nel territorio di residenza del beneficiario quando siano riferite ad un cessato impiego.

Pensioni

Articolo 19

L'**articolo 19**, comma 1, dispone che le remunerazioni pagate da un territorio, articolazione amministrativa o ente locale ad una persona fisica siano imponibili nel territorio che paga e riceve i servizi in corrispettivo delle remunerazioni stesse. Tali remunerazioni sono invece imponibili nell'altro territorio se i servizi sono ivi resi e se la persona fisica che riceve la remunerazione è residente in questo territorio e ne ha la nazionalità, oppure, pur non avendone la nazionalità, ne è divenuto residente per motivi non esclusivamente legati ai servizi ivi resi.

Funzioni
pubbliche

Il comma 2, analogamente a quanto previsto dal comma 1, stabilisce che le pensioni erogate dai predetti soggetti sono imponibili nel territorio che paga e riceve i servizi in corrispettivo delle pensioni. Tali pensioni sono invece imponibili nell'altro territorio se la persona fisica che riceve la remunerazione è residente in questo territorio e ne ha la nazionalità.

Il comma 3 dispone, infine, che nel caso in cui un territorio (o suddivisione amministrativa o ente locale) eserciti un'attività industriale o commerciale, ai corrispettivi dei servizi resi

nell'ambito di queste attività si applicano le disposizioni degli articoli 15 in materia di remunerazioni da lavoro subordinato, 16 su compensi e gettoni di presenza e 18 sulle pensioni.

Articoli 20 e 21

Gli **articoli 20 e 21** esentano dall'imposizione in un territorio le remunerazioni derivanti dall'attività di **insegnamento e ricerca** svolta (per periodi non superiori a due anni) da professori e insegnanti residenti nell'altro territorio e le somme ricevute per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale nel primo territorio da studenti o apprendisti residenti nell'altro territorio (queste somme devono però provenire da fonti esterne al territorio in cui l'attività di studio o apprendistato viene svolta).

Professori e
insegnanti

Studenti

Articolo 22

Ai sensi dell'**articolo 22** i redditi diversi rispetto a quelli espressamente elencati sono in generale tassati esclusivamente nel territorio di residenza del percipiente. Nel caso in cui il beneficiario di tali redditi, residente di un territorio, eserciti, nell'altro territorio, un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione o una professione indipendente mediante una base fissa, si prevede l'applicazione rispettivamente delle disposizioni di cui ai più volte citati articoli 7 e 14. Gli elementi di reddito di un residente di un territorio non disciplinati negli articoli precedenti del presente disegno di legge sono imponibili soltanto in questo territorio.

Altri redditi

Articolo 23

L'**articolo 23** evidenzia le modalità con cui si elimina il fenomeno della **doppia imposizione**; in particolare il comma 2, lettera a), prevede che se un residente di un territorio possiede elementi di reddito imponibili anche nell'altro territorio il primo territorio, nel calcolare le imposte sul reddito del soggetto, può includere nella base imponibile anche i redditi soggetti ad imposta nell'altro territorio purché riconosca una detrazione, dalle imposte così calcolate, parametrata all'imposta pagata nell'altro territorio. Tuttavia la detrazione non può eccedere la quota di imposta del primo territorio riferita ai redditi già sottoposti ad imposta estera nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Eliminazione
della doppia
imposizione

Il comma 2, lettera b), dopo aver sottolineato che la detrazione spetta solo per la quota di imposta corrispondente alla parte di reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo, specifica che nessuna detrazione è riconosciuta qualora il reddito venga assoggettato ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su scelta del contribuente.

Infine il comma 3 specifica che l'ammontare delle imposte pagate a fronte di redditi percepiti in un altro territorio rispetto a quello di residenza, con l'esclusione del caso di pagamento dell'imposta per percezione di dividendi (così come peraltro previsto dal precedente comma 2), dà diritto ad un credito a fronte dell'imposta dovuta dal residente nel proprio territorio. L'ammontare del credito d'imposta non deve tuttavia eccedere l'ammontare dell'imposta sui redditi calcolati nel territorio di residenza in conformità alle disposizioni e leggi fiscali.

Articolo 24

L'**articolo 24**, al fine di evitare trattamenti discriminatori, a parità di situazioni, tra soggetti dei due territori prevede, al comma 1, che i "nazionali" di un territorio non possono essere assoggettati nell'altro territorio ad alcuna imposizione o obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i "nazionali" di detto altro territorio che si trovano nella stessa situazione. Analogo obiettivo perseguono le ulteriori disposizioni, come ad esempio, quelle concernenti l'imposizione di una stabile organizzazione ed il regime delle deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta (comma 2).

Non
discriminazione

Il comma 3, riferendosi ad interessi, canoni ed altre spese pagate da una impresa di un territorio ad un residente dell'altro territorio, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, ne afferma la deducibilità nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero stati pagati ad un residente del primo territorio.

Il comma 4 afferma il principio di non discriminazione nei rapporti tra imprese di un territorio nei casi in cui una risulta posseduta o controllata in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, da uno o più residenti in altro territorio.

Si afferma quindi l'ambito generale di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo in commento riferito alle imposte di ogni genere o denominazione nonché si fissa il principio per cui dette norme non limitano l'applicazione delle disposizioni interne per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Articolo 25

L'**articolo 25** riconosce la possibilità di adire l'autorità competente del territorio in cui è residente (ossia il MEF – Dipartimento delle finanze per l'Italia ovvero il Direttore generale dell'agenzia fiscale per Taiwan) a chi ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi i territori possano comportare nei suoi confronti una imposizione non conforme alle disposizioni in esame.

Procedura
amichevole

Le autorità competenti sono chiamate a cooperare tra loro per una soddisfacente soluzione della richiesta, così come per risolvere difficoltà, dubbi interpretativi o applicativi o per pervenire ad accordi. Possono inoltre consultarsi al fine di eliminare fattispecie di doppia imposizione non previste dall'articolo.

Articolo 26

L'**articolo 26** disciplina, in termini generali, gli **scambi di informazione** che devono intercorrere tra le autorità competenti dei due territori al fine di favorire l'applicazione della disciplina che regola la potestà impositiva e delle disposizioni in commento nonché la lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

Scambio di
informazioni

Con il comma 2 si prevede un regime di segretezza per le informazioni scambiate con talune eccezioni giustificate da esigenze proprie dell'amministrare giustizia o per favorire attività di accertamento e riscossione delle imposte.

Si prevede poi che le norme in materia di scambio informativo non possano essere interpretate nel senso di imporre ad un territorio taluni obblighi, quali ad esempio quello di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico (comma 3, lett. c)).

Si precisa che la richiesta di informazioni, se si conforma al dettato normativo, non possa restare inevasa eccependo che la richiesta è non rilevante per i fini fiscali interni del territorio che la riceve.

Da ultimo si prevede che non possa essere opposto un rifiuto di fornire informazioni a ragione del solo fatto che le stesse sono detenute da una banca o da un'altra istituzione finanziaria o da un mandatario o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.

Articolo 27

L'**articolo 27**, comma 1, stabilisce che le imposte rimosse in un territorio mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta dell'interessato qualora il diritto di percepire tali imposte sia limitato dalle disposizioni di cui al testo in esame e il comma 2 contiene dettagli sulle istanze di rimborso. Il comma 3 sancisce infine che le autorità competenti dei due territori stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione dell'articolo in parola, mediante le procedure amichevoli previste dall'articolo 25.

Rimborsi

Articolo 28

L'**articolo 28** contiene norme con finalità antielusive; si dispone infatti che non si potranno utilizzare le agevolazioni previste se lo scopo principale di chi le invoca è quello di ottenere i benefici previsti dalla legge stessa; in tale ottica sono presi in considerazione i seguenti ambiti:

Limitazione dei
benefici

- riduzioni o esenzioni dalle imposte;
- applicazione della normativa interna per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali relative alla limitazione delle spese ed altre deduzioni derivanti da transazioni tra imprese di un territorio e imprese situate nell'altro territorio;
- assoggettamento ad aliquota ridotta sui redditi o sui *capital gain*.

Articolo 29

L'**articolo 29** contiene alcune precisazioni relative agli articoli precedenti. In particolare, stabilisce che il presente provvedimento non ha effetto sulla *Land Value Increment Tax* di Taiwan (comma 1); indica la fonte alla quale far riferimento per la corretta interpretazione

Disposizioni
diverse

del concetto di "stabile organizzazione", con specifico riguardo alle fattispecie equiparate di cui all'articolo 5, comma 3 (comma 2); precisa che per «spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione» si intendono le spese direttamente connesse con l'attività di detta stabile organizzazione (comma 3); precisa che l'articolo 19 (imposizione delle pensioni e delle remunerazioni delle persone fisiche che svolgono funzioni pubbliche) si applica anche al **personale inviato all'estero** per lavorare rispettivamente presso l'Ufficio di rappresentanza di Taipei in Italia e l'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei (comma 4); precisa che le autorità competenti dei territori possono stabilire, di comune accordo, procedure per la concessione dei benefici fiscali di cui alla presente disciplina anche diverse rispetto a quanto previsto in materia di rimborsi al comma 3 dell'articolo 27 (comma 5); precisa che, nell'ambito degli articoli 30 e 31, per «somme realizzate» debbano intendersi «somme maturate ed esigibili» (comma 6); precisa che le disposizioni dell'articolo in commento non pregiudicano l'applicazione della legislazione fiscale nazionale anti evasione e anti elusione fiscale (comma 7).

Articolo 30

L'**articolo 30** dispone in merito alla decorrenza e all'eventuale cessazione di efficacia delle norme illustrate. Efficacia

In particolare, il comma 1 dispone che le norme decorrano dalla data in cui l'Ufficio Italiano di Promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia si comunicano l'avvenuta emanazione da parte dei rispettivi territori di analoghe disposizioni interne volte ad evitare doppie imposizioni e a prevenire le evasioni fiscali.

Il comma 2, invece, fissa la cessazione di efficacia delle norme al momento in cui le disposizioni cessano di essere applicate in uno dei due territori. La notificazione della modifica o cessazione dell'applicazione delle norme deve avvenire da parte dell'Ufficio italiano di promozione economica, commerciale e culturale a Taipei in Taiwan e l'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia alle rispettive amministrazioni almeno sei mesi prima della fine di ogni anno solare successivo al periodo di cinque anni dalla data dalla quale hanno effetto le disposizioni dell'articolo in commento.

Articolo 31

L'**articolo 31** indica l'ammontare degli oneri associati al provvedimento, pari a 384.000 euro a decorrere dal 2015, e provvede alla copertura attingendo, per il corrispondente importo, allo stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «*Fondi di riserva e speciali*» della missione «*Fondi da ripartire*» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Copertura finanziaria

FI0285	Servizio Studi - Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	 CD_finanze
	Servizio Studi - Dipartimento Affari Esteri	st_affari_esteri@camera.it - 066760-4939	 CD_esteri